

## **ALLEGATO 1 di POLIZZA**

Di comune accordo tra le Parti si precisa che, a parziale rettifica di quanto indicato nel testo di polizza, le seguenti condizioni s'intendono integrate e/o modificate come segue.

### **Art 1. Garanzie: Cosa copriamo**

La sezione 1 "Garanzie: Cosa copriamo" viene integrata con le seguenti clausole numerate progressivamente:

Responsabile solidale	In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà per intero di quanto dovuto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Codice Privacy (GDPR 2016/679 e s.m.i.)	L'Assicuratore risponde nell'ambito del Massimale indicato nella Scheda di Copertura delle <i>Richieste di Risarcimento</i> relative ad errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione). <b>La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Estensione.</b>
Attività per conto di uno Studio o di una Società	Laddove l'Assicurato svolga l' <i>Attività professionale</i> per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una <i>Richiesta di Risarcimento</i> relativa ad un <i>Errore professionale</i> dell'Assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l'Assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali, esclusivamente per le <i>Perdite pecuniarie</i> direttamente derivanti dall'attività dell'Assicurato. Si precisa che gli assicurati non rivestono la qualifica di terzi. <b>Resta inteso che quanto sopra non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretato in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza.</b>

### **Art. 3 Definizioni: Il significato dei termini in corsivo**

La sezione 3 "Definizioni: Il significato dei termini in corsivo" viene integrata con le seguenti voci:

<i>Circostanza</i>	Qualsiasi <i>Atto</i> o fatto, del quale l'Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il periodo di assicurazione, da cui ritiene possa derivare una <i>Richiesta di Risarcimento</i> nei confronti dell'Assicurato
<i>Evento Dannoso</i>	Il fatto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce una <i>Richiesta di Risarcimento</i> che abbia ad oggetto un <i>Danno</i> o presunto tale
<i>Pubblica Amministrazione</i>	Ogni persona giuridica la cui attività sia interamente o parzialmente soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<i>Responsabilità Amministrativa</i>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio o di impiego con l'Ente di Appartenenza, abbia cagionato un <i>Danno</i> alla <i>Pubblica Amministrazione</i>
<i>Responsabilità Amministrativo-contabile</i>	La <i>Responsabilità Amministrativa</i> che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un <i>Assicurato</i> , detto "agente contabile"
<i>Richiesta di Risarcimento</i>	- qualsiasi citazione in giudizio o domanda giudiziaria in genere diretta o riconvenzionale da parte di <i>Terzi</i> nei confronti dell'Assicurato, incluso l'invito a dedurre, volta ad accertare i <i>Danni</i> subiti a causa di un <i>Evento Dannoso</i> ; - qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un <i>Assicurato</i> , che presupponga l'esistenza di un <i>Evento Dannoso</i> ; - qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida, che contenga un'istanza di risarcimento con espresso riferimento ad uno o più <i>Assicurati</i> ovvero che presupponga un addebito di responsabilità a carico di uno o più <i>Assicurati</i> .



Più *Richieste di Risarcimento* indirizzate al medesimo *Assicurato*, riferite o riconducibili al medesimo *Evento Dannoso*, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica *Richiesta di Risarcimento* soggetta a:

- i. un unico Massimale;
- ii. un unico Scoperto o Franchigia

*Sinistro*

La denuncia all'Assicuratore di una *Richiesta di Risarcimento* conseguente al verificarsi di un *Evento Dannoso* per il quale è prestata l'Assicurazione

## **Art. 9 Disposizioni generali**

La sezione 9 "Disposizioni Generali" viene integrata con le seguenti clausole numerate progressivamente:

- Diritto di ripensamento** L'Aderente/Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del Premio.
- La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, pec, fax o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato.
- In tal caso il contratto di assicurazione sarà annullato e il Broker o l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il Premio pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali *Sinistri* non saranno indennizzati.
- Clausola Broker** L'Aderente dichiara di aver affidato al Broker Aon S.p.A., il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker sarà considerata come fatta all'Aderente o all'Assicurato, ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore sarà considerata come fatta dall'Aderente o dall'Assicurato ed ogni comunicazione fatta dall'Aderente o dall'Assicurato al Broker sarà considerata come fatta all'Assicuratore.
- Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza emessa dall'Assicuratore.
- Comunicazioni** Ogni comunicazione inerente l'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti e inviato all'Assicuratore o all'Assicurato per il tramite del Broker. I riferimenti del Broker sono i seguenti:
- Aon S.p.A.**  
Via Calindri, 6 - 20143 Milano  
Tel. 02/454341 – Fax 02/45434555  
Sito Internet: <https://www.aon.com/italy>  
Pec: [professioni@pec.aon.it](mailto:professioni@pec.aon.it)
- Coassicurazione** Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker, che ne ha affidato l'incarico alla compagnia AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l'Italia ("AESA" o l'"Incaricata").
- Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione – disciplinati da questa clausola – saranno svolti per conto del Contraente dal Broker e dall'Incaricata, informandone le compagnie coassicuratrici.
- L'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie in appresso indicate.
- Ciascuna compagnia è tenuta a concorrere al pagamento della prestazione ovvero dei risarcimenti liquidati dall'Incaricata in proporzione della rispettiva quota quale di seguito individuata, esclusa ogni responsabilità solidale:
- **AESA 65% - Incaricata**
  - **HDI GLOBAL SPECIALTY 35% - Coassicuratrice**
- Fermo quanto previsto nella clausola broker della Polizza in merito alle comunicazioni da e nei confronti del Contraente per il tramite del Broker, tutte le comunicazioni relative alla Polizza – ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta da parte del Contraente – devono essere inviate unicamente all'Incaricata.



Ogni comunicazione relativa alla Polizza si intenderà effettuata o ricevuta dall'Incaricata in nome e per conto di ogni Coassicuratrice. Ogni Coassicuratrice si impegna a trasmettere prontamente all'Incaricata ogni comunicazione che dovesse comunque ricevere.

Ogni Coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione della Polizza (ivi inclusi quelli relativi all'istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare), ivi compresi gli atti necessari ad incaricare, esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Le eventuali spese di perizia o legali ordinate dall'Incaricata saranno fatturate dal professionista a carico di ogni singola Compagnia, proporzionalmente alla percentuale di rischio assunta da ciascuna Compagnia.

Resta fermo che gli atti relativi alla istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare, non saranno vincolanti per l'assicurato senza il consenso del/i soggetto/i avente/i titolo alla percezione della prestazione.

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra l'Incaricata e ogni Coassicuratrice; tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti della Contraente.

Ferme restando le percentuali sopra indicate relative al concorso delle compagnie nel pagamento delle prestazioni ovvero dei risarcimenti liquidati, i premi verranno pertanto ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- **AESA 65% - Incaricata**
- **HDI GLOBAL SPECIALTY 35% - Coassicuratrice**

**IL CONTRAENTE**

**L'ASSICURATORE**  
**AIG EUROPE S.A**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**